

DOMANDA:

Nella comunicazione di notizia di reato per un illecito ambientale, la PG deve limitarsi ad esporre i fatti in modo generico o deve precisare nel dettaglio di estremi del fatto-reato?

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

La comunicazione di notizia di reato è un atto importantissimo. Infatti costituisce il primo, fondamentale contatto che pone il P.M. a conoscenza di un fatto-reato, e sulla scorta di quanto sarà contenuto in detta comunicazione il P.M. stesso deciderà ogni azione in relazione alla direzione delle indagini ed al successivo ruolo istituzionale di pubblica accusa. La P.G. deve dunque strutturare tale comunicazione in modo da offrire al P.M. tutti gli elementi del caso per porre il magistrato in condizione di capire cosa è successo per potersi poi determinare in merito.

Per quanto riguarda in particolare gli illeciti in materia ambientale è importante non limitarsi ad uno sterile ed asettico inventario dei fatti ma sarà opportuno fornire tutti quei dettagli, anche preliminari e di contorno, che il P.M. non può conoscere perché non si trovava in quel momento, come la P. G., sul territorio e quindi non può dare per scontato come se si fosse trovato in loco.

D'altra parte nella stessa formulazione dell'atto («comunicazione di notizia di reato») emerge che **la P.G. va a segnalare al P.M. non un fatto generico qualsiasi ma quello che ritiene essere potenzialmente e geneticamente un reato.** Dunque, per forza di cose, la P.G. quando decide di redigere questa segnalazione ha individuato gli elementi di quello che, come propria valutazione iniziale, ritiene essere potenzialmente un reato (altrimenti non trasmetterebbe al P.M. la valutazione in questione). Quanto meno dunque la P.G. ha raccolto elementi per segnalare al P.M. la probabilità che sussistono gli estremi potenziali di un reato. La P.G. dunque trasmette al pubblico ministero non l'«ex rapporto di polizia» (generale ed asettico) ma una propria prima valutazione indicando, anche sommariamente, la tipologia di reato che va a denunciare e sottopone al vaglio del P.M. i propri elementi affinché il P.M. stesso, naturalmente affatto vincolato o surrogato, operi una valutazione sulla sussistenza di tale illecito e/o altre fattispecie per promuovere o meno l'azione penale. È logico che il P.M. non è vincolato e se non concorda con la P.G. attiva la procedura per l'archiviazione, senza danno per alcuno e senza alcuna conseguenza a carico dell'operatore di P.G.

La comunicazione deve essere un po' una fotografia animata della situazione nelle mani del P.M. che consenta di proiettare lo stesso a ritroso sul territorio per fargli intuire il teatro e lo svolgimento dei fatti in ogni loro componente.

Testo parzialmente tratto dal volume: "Rifiuti, acqua e altri inquinamenti: tecnica di controllo ambientale"

di Maurizio Santoloci - Edizione 2005 - Edito da Laurus Robuffo - Copyright riservato